

TRANSFER PRICING: IMPORTANZA DELLA SELEZIONE DI COMPARABLES OMOGENEI NEL METODO TNMM

- Sentenza del 29/09/2025, n. 454 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo
- Pres. Rivello
- Rel. Pavone

Composizione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 519 DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE
IRES – Transfer pricing – Metodo TNMM – Onere della prova sull’Ufficio – Necessità di comparabili omogenei – Sussistenza.

Massima

In tema di *transfer pricing*, qualora l’Ufficio valuti l’aderenza ai valori di mercato delle operazioni poste in essere da una società con proprie consociate estere utilizzando il metodo del margine netto della transazione (T.N.M.M.), al fine di una corretta determinazione del reddito ai sensi dell’art. 110, comma 7 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è onere dell’Amministrazione finanziaria individuare termini di paragone comparabili ed oggettivamente omogenei per struttura ed attività. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non idonei come elementi comparabili delle società estere aventi un numero di dipendenti significativamente inferiore alla contribuente, una redditività disomogenea tra loro e dotate, a differenza della contribuente, di una propria flotta di mezzi con internalizzazione di servizi invece dismessi dalla contribuente).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 110, comma 7

Correlate

- Cass., Sez. 5, n. 10577 del 18/04/2024
- Cass., Sez. 5, n. 2853 del 31/01/2024
- Cass., Sez. 5, n. 26695 del 12/09/2022

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NELL'UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI
INESISTENTI LA LEGGE N. 130/2022 NON HA MODIFICATO I
CRITERI DI RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA**

- Sentenza del 28/01/2025, n. 3/94 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Composizione

- Pres. Puccinelli
- Rel. Puccinelli

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IRPEG ED IRES – DETERMINAZIONE –
OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE E SOGGETTIVAMENTE
INESISTENTI.

Imposte sui redditi - Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti – Onere della
prova – Riparto.

Massima

In tema di imposte sui redditi, nel caso di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, laddove l'Ufficio individui un articolato quadro indiziario, il contribuente ha l'onere di dimostrare la propria buona fede, ossia che, nella situazione in esame, ha adottato la diligenza richiesta ad un operatore commerciale accorto. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che tale riparto dell'onere probatorio non risulta modificato dalla novella di cui al comma 5-bis dell'art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, introdotto dall'art. 6 l. 31 agosto 2022, n. 130, in quanto l'Amministrazione finanziaria ben può assolvere all'onere della prova in via indiziaria, restando in tal caso a carico del contribuente provare l'effettività delle operazioni, dovendo a tal fine escludersi, da un lato, che la mera regolarità contabile e correttezza formale della documentazione fiscale rappresentino prove sufficienti di effettività delle



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

prestazioni e, dall'altro, sia idonea l'iscrizione di costi inesistenti nello stato patrimoniale).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 comma 5 *bis*;
- L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 6.

Conformità

- Sez. 5, ord., n. 31878 del 27/10/2022;
- Sez. 5, n. 1132 del 20/01/2006; Sez. 5, n. 3741 del 25/02/2015.

Anno pubbl.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PREVISTA DAL
D.M. 14 MARZO 2012 IN TEMA DI AIUTO ALLA CRESCITA
ECONOMICA: DETERMINAZIONE**

Sentenza del 07/01/2025, n. 6/15 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado dell'Emilia Romagna.

Composizione

- Pres. Russo
- Rel. Russo

IRPEG ed IRES - DETERMINAZIONE – ALIQUOTA E BASE
IMPONIBILE

IRES- Base imponibile – D.M. 14 marzo 2012 (Aiuto alla Crescita
Economica) – Disposizioni antielusive.

Massima

In tema di IRES, la riduzione della base imponibile prevista dal D.M. 14 marzo 2012 in tema di Aiuto alla Crescita Economica (ACE) si determina tenendo conto di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.M. a fini antielusivi, con la conseguenza che non possono essere considerati, ai fini dell'agevolazione, i conferimenti effettuati da soggetti controllanti. (In motivazione la Corte ha chiarito che si intendono per “soggetti controllanti” anche le società in grado di esercitare sulla contribuente una influenza dominante in virtù di vincoli contrattuali idonei a garantire, quantomeno, il 50% dei ricavi della controllata nel periodo di imposta oggetto di accertamento).

Rif. Normativi

- D.M. 14 marzo 2012, art. 10

ufficiomassimariocpigt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità - Non si registrano precedenti

Anno pubb. - 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRESUPPOSTI PER LA DEDUCIBILITÀ A FINI IRES DELLE
PERDITE SU CREDITI**

- Sentenza del 27/01/2025, n. 13/71 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. D'Orazi
- Rel. Rossi

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IRPEG ED IRES – DETERMINAZIONE –
ONERI - MINUSVALENZE

Reddito di impresa – Perdite su crediti – Deducibilità – Presupposti – Onere
della prova.

Massima

In tema di imposte sui redditi, in presenza di perdite su crediti, l'automatica deducibilità a fini IRES da parte del contribuente opera soltanto se il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale, mentre, in tutti gli altri casi, il contribuente deve fornire prova dell'effettiva riduzione di valore del credito e definitività della perdita, determinata nel suo preciso ammontare. (Fattispecie in cui la società contribuente aveva rinunciato al credito, senza fornire alcun elemento probatorio in ordine all'effettiva impossibilità di recupero, ivi comprese le esperite ed infruttuose attività recuperatorie, con conseguente illegittima deduzione della perdita).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101, comma 5.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Sez. 5, ord., n. 5787 del 03/03/2021; Sez. 5, n. 37174 del 29/11/2021;
Sez. 5, n. 8714 del 03/04/2024; Sez. 5, ord. n. 4223 del 18/02/2025.

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IRES E DEDUCIBILITÀ DELL'IMU SUGLI IMMOBILI
STRUMENTALI: CONDIZIONI**

- Sentenza del 24/02/2025, n. 1/169 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte.

Composizione

- Pres. Giusta
- Rel. Giusta

IMPOSTE DIRETTE – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ -
IRPEG - IRES – DETERMINAZIONE – ALIQUOTA - BASE IMPONIBILE
IRES – Immobili strumentali – IMU – Deducibilità.

Massima

In materia di deducibilità dall'IRES dell'IMU versata per le dotazioni strumentali, rientrano in tale categoria gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione o dell'azienda, oltre che gli immobili relativi a imprese commerciali che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, purché indicati nell'inventario, non essendo peraltro sufficiente ad attestarne la strumentalità la mera classificazione catastale in quanto è, invece, necessario indagare la destinazione in concreto dell'immobile, in rapporto all'attività esercitata dall'impresa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non provata l'effettiva strumentalità degli immobili, con conseguente dichiarazione di insussistenza, per difetto di rilevanza, dei presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della normativa vigente *ratione temporis* relativa alla deducibilità, solo parziale, dall'IRES delle somme pagate a titolo di IMU).



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 14, comma 1
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 43 comma 2

Conformità

- Sez. V n. 13384 del 01/07/2020
- Sez. V n. 21812 del 27/04/2018

Difformità

- Sez. V n. 4417 del 20/02/2020

Vedi

- C. cost. n. 171 del 29/10/2024
- C. cost. n. 21 del 20/02/2024
- C. cost. n. 262 del 04/12/2020

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**VA PROVATA LA NATURA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
(TRASFERITA O STRAORDINARIO) AI FINI DELLA RITENUTA
D'IMPOSTA**

- Sentenza del 04/03/2025, n. 628 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Gatti

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 420 REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - RITENUTE ALLA FONTE – IRES –

Ritenute a titolo d'imposta – Corrispettivi ai lavoratori per straordinario o
trasferte – Accertamento della loro natura – Necessità – Sussistenza.

Massima

In materia di accertamento dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, al fine di ritenere legittimo il recupero delle ritenute d'imposta sui corrispettivi erogati ai dipendenti, riqualificati dall'Ufficio come prestazioni di lavoro straordinario anziché trasferte, è assolutamente necessario l'accertamento della loro natura. (In applicazione di tale principio la Corte - in una fattispecie nella quale l'oggetto sociale era costituito dall'attività di manutenzione, installazione, riparazione, ristrutturazione di beni strumentali, mobili e/o immobili esclusivamente presso stabilimenti e/o cantieri di soggetti terzi, enti collettivi pubblici e/o privati o persone fisiche – ha ritenuto probatoriamente convergenti al fine di qualificarne la natura di corrispettivi erogati per trasferte, una serie di elementi costituiti dalle spese per il carburante, fatture Telepass, numero di mezzi impiegati, chilometri percorsi, luoghi di residenza e di lavoro, ordini di servizio, richieste dei committenti e varietà degli interventi da cui dedursi il tempo e la durata di impiego di un singolo o di un gruppo di dipendenti).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 23

Conformità

- Non si registrano precedent in termini

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**COMPARAZIONE TRA IMPRESE AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DEL *TRANSFER PRICING***

- Sentenza del 27/03/2025, n. 802 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Locatelli
- Rel. Epicoco

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA
RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE -

Transfer pricing – Determinazione - Imprese in comparazione - Omogeneità
dell'attività svolta e del settore commerciale di riferimento – Necessità –
Sussistenza.

Massima

In tema di *transfer pricing*, è illegittimo il calcolo del valore normale effettuato comparando i prezzi di trasferimento tra imprese di distribuzione a pieno rischio di molteplici prodotti di cartoleria, colori, materiali cartacei ed altro con quelli dell'impresa accertata svolgente attività di agente commerciale di un unico prodotto cartaceo, quale la carta vergine. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che, per una corretta valutazione del valore normale dei beni oggetto di transazione, è necessaria la comparazione tra imprese che svolgano il medesimo tipo di attività ed operanti nei medesimi settori commerciali e merceologici).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9, comma 3

Conformità

- Non si registrano precedenti in termini.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. - 2025

CREDITI D'IMPOSTA R&S PRE-2020: AGGIORNAMENTI E REQUISITI IRES

- Sentenza del 06/06/2025, n. 25/1482 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

Pres. Evangelista

Rel. Ferrero

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 438 RIMBORSI - IRPEG ED IRES

IRES – Crediti di imposta per ricerca e sviluppo – Crediti maturati prima del periodo di imposta 2020 – Novità per l'azienda – Sufficienza.

Massima

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 23 dicembre 2013 n. 145, per i periodi di imposta fino al 2019 è sufficiente che l'attività debitamente documentata costituisca una novità per l'impresa e consenta il superamento di difficoltà tecniche, quali, a titolo esemplificativo, l'interoperabilità dei sistemi informatici. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che i requisiti relativi alla novità per il mercato, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità – noti come parametri del Manuale di Frascati – introdotti in un secondo momento, non hanno efficacia retroattiva e che, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti il credito per motivazioni estranee alla disciplina specifica ma fondate sull'assenza di ulteriori elementi o qualità, il regime sanzionatorio applicabile sarà quello previsto per il credito non spettante, e non per il credito inesistente).

Rif. Normativi

- D. L. 23 dicembre 2013 n. 145, art. 3
- L. 21 febbraio 2014, n. 9
- D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13

Conformità

- Cass., Sez. 5, n. 34444 del 16/11/2021
- Cass., Sez. U, n. 34419 dell'11/12/2023
- TAR Lazio, n. 15039 del 29/07/2025
- CGT I° Macerata n. 1/270 dell'8/11/2023
- CTP Bologna n. 4/549 del 14/07/2022

Anno pubbl.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

REQUISITI CONCRETI PER LE AGEVOLAZIONI ONLUS

- Sentenza del 24/12/2024, n. 5/885 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto.

Composizione

- Pres. Mingarelli
- Rel. Mingarelli

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 523 ENTI NON COMMERCIALI - IN
GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI
ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE
Associazioni non lucrative - Agevolazioni tributarie - Requisiti.

Massima

L'accesso alle agevolazioni tributarie per le associazioni non lucrative non dipende dalla forma giuridica dell'ente, ma dall'effettivo svolgimento di attività prive di scopo di lucro, con la conseguenza che i relativi benefici si applicano solo se l'ente rispetta concretamente le clausole associative previste nell'atto costitutivo o nello statuto. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che ciò che conta non è la sola presenza formale delle regole organizzative, ma il reale funzionamento conforme agli scopi associativi).

Rif. Normativi

- D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148.

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 25401 del 23/09/2024;
- Cass. civ., Sez. 5, n. 29800 del 12/10/2022.

Anno pubbl.

- 2024.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IMPOSTE SUI REDDITI E DEDUZIONE DELL'IRAP PER LE
SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER I PERIODI DI
IMPOSTA ANTERIORI AL 2012**

- Sentenza del 31/01/2025, n. 6/88 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Russo
- Rel. Tampieri

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IRPEG - IRES - DETERMINAZIONE
IRES - Spese del personale dipendente – IRAP - Deduzione analitica dal reddito
– Decorrenza – Controllo formale.

Massima

In sede di determinazione del reddito ai fini IRES, è legittimo da parte dell'Ufficio il controllo automatizzato della dichiarazione, con conseguente emissione della cartella di pagamento, qualora, per i periodi di imposta antecedenti all'anno 2012, il contribuente abbia proceduto alla deduzione analitica dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente, anziché presentare tempestiva istanza di rimborso. (In motivazione la Corte ha precisato che la deduzione analitica dell'IRAP, relativa alle spese per il personale dipendente, poteva essere valorizzata dal contribuente, per la prima volta, in relazione al periodo d'imposta 2012, laddove, per le annualità pregresse, questi aveva la facoltà di presentare tempestiva istanza di rimborso, non potendo, di propria iniziativa, creare delle perdite da riportare negli anni successivi).

Rif. Normativi

- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
- L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 *bis*

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità - Sez. 5, n. 22672 del 19/07/2022.

Anno pubb. - 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA DETENUTE IN
PARADISI FISCALI E PROVA CONTRARIA RICHIESTA AL
CONTRIBUENTE**

- Sentenza del 11/02/2025, n. 112 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Aiello
- Rel. Pasi

IMPOSTE DIRETTE – DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Titoletto

Stati o territori a regime fiscale privilegiato - Detenzione di attività di natura finanziaria – Detenzione da parte del contribuente dell'intero pacchetto azionario di una società – Configurabilità – Prova contraria – Individuazione.

Massima

In tema di imposte sui redditi, la detenzione dell'intero pacchetto azionario, con il totale controllo e potere decisionale sulla gestione e amministrazione della s.p.a. titolare dell'attività, integra la detenzione di attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2009, quanto meno fino a che sia offerta dal contribuente la prova contraria, cioè la dimostrazione - ad esempio mediante contabilità societaria ed estratti dei conti bancari - che le operazioni finanziarie sono invece poste in essere nell'interesse e nell'esercizio dell'impresa societaria e non nell'interesse personale del suo "*dominus*".

Rif. Normativi

- D.L. 1 luglio 2009, n. 78
- L. 3 agosto 2009, n. 102

ufficiomassimariocp@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità - -----

Difformità - -----

Anno pubb. - 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

APPLICABILITÀ DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ALLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE RIGUARDANTI IL SILENZIO RIFIUTO OPPOSTO AD ISTANZA DI RIMBORSO

Sentenza del 19/03/2025, n. 1/246 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. D'Addea
- Rel. Palladino

CONDONI – AMBITO APPLICATIVO

IRES – Istanza di rimborso – Silenzio rifiuto – Definizione agevolata ex l. 29 dicembre 2022 n. 197 - Ammissibilità.

Massima

L'ambito applicativo della definizione agevolata ex art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022 ricomprende le controversie afferenti al silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso in materia di addizionale IRES. (In motivazione la Corte ha rigettato la richiesta dell'Ufficio di revocazione del provvedimento presidenziale di estinzione del giudizio, avente ad oggetto il diniego tacito di rimborso, affermando che la relativa controversia doveva ritenersi ritualmente definita dalla contribuente avvalendosi della predetta norma agevolativa).

Rif. Normativi

- L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186, 193, 194;
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Conformità

Anno pubb. - 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

INERENZA DEI COSTI: CRITERI DI VALUTAZIONE.

Sentenza n.488/2025 del 07/04/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 2.

Composizione

Pres. Greco, Est. Fugacci

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 517 REDDITO COMPLESSIVO - IN
GENERE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA
RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO
- IN GENERE - Costi - Deducibilità - Condizioni - Inerenza all'attività di impresa
- Nozione - Fattispecie.

Massima

Ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza - intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione - non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale o professionale svolta. (Fattispecie in cui la Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo d'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate - che contestava la deducibilità delle spese di pubblicità effettuate tramite *Google*, sul presupposto della sproporzione rispetto ai ricavi conseguiti nella annualità in contestazione - osservando che l'Agenzia delle Entrate non aveva fornito prove sufficienti a dimostrare l'anti-economicità di tali spese, sebbene riconosciute, sia pure per importo minore, per altra annualità precedente).

Rif. normativi

DPR 22/12/1986 num. 917 artt. 75 comma 5 e 100 comma 5,

Rif.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2224 del 02/02/2021 (Rv. 660447 - 01)

giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22938 del 26/09/2018 (Rv. 650335 - 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RIMBORSO DI IMPOSTE SUL REDDITO E MATURAZIONE DEGLI
INTERESSI**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 10[^]- Sentenza del
28/04/2025 n. 2678

Composizione

Tafuro Saverio, giudice monocratico in sede di ottemperanza

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – 208 RIMBORSI - IN GENERE

Rimborso IRES non dovuta – Calcolo degli interessi – Tasso legale –
Decorrenza - Normativa applicabile.

Massima

In tema di ritardato rimborso di imposte indebitamente pagate, il tasso legale degli interessi moratori dovuti dall'Erario si individua, ai sensi dell'art. 44 del d.p.r. n. 602/1973, in quello vigente al momento in cui viene a scadenza ciascun singolo semestre successivo al primo.

Rif. normativi

art. 44 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 17 maggio 2024, n. 13755; Cass. civ., sez. trib., 27 aprile
2023, n. 11189; Cass., civ., sez. trib., 14 dicembre 2016, n.25684

Anno pubb.

2025